

Al Dirigente Responsabile
dell'Ufficio Regionale del
Genio Civile - Servizio di Agrigento
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Vittorio Emanuele n. 20
Mail: geniocivileagrigo@regione.sicilia.it
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Il/la sottoscritto/a

nato/a () il
residente a in Via/Piazza n°

Tel. Fax mail/pec (*)

nella qualità:
direttore interessato

legale rappresentante amm.cond. tec. Ctu altro

delegato da (allegare documentazione)

Ai sensi degli artt. 22 e seguenti - CAPO V - della legge 07/08/1990 n°241 e ss. mm. e ii.,

CHIEDE

di prendere visione

il rilascio di copia non autenticata

il rilascio di copia autenticata (istanza in bollo)

dei seguenti atti amministrativi riferiti a: (indicare il documento di cui o si vuole prendere visione o richiedere copia precisando l'Ufficio che detiene l'atto, il tipo di documento e la relativa data ed ogni altra informazione ritenere utile per le ricerche).

1.

2.

3.

4.

In relazione alle norme che garantiscono l'accessibilità totale, anche on-line Il/___ sottoscritto/a dichiara di avere il seguente interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata all'accesso civico ai sopracitati documenti per i seguenti motivi:

Allega n. marche da bollo di € occorrenti per il rilascio delle copie autenticate, nonché copia del documento di identità valido come dalle vigenti disposizioni di legge.

Si richiede il rilascio con consegna: via Pec.

direttamente all'interessato

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE/2016/679 (GDPR), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito del procedimento.

Agrigento, li

Firma della ditta richiedente

(*) Tutte le richieste devono fornire preferibilmente un indirizzo Pec. eventualmente di altro soggetto designato a ricevere la corrispondenza (ades. Tecnico delegato)

Modalità di esercizio del diritto di accesso (art.25, commi 1 e 2, della L. 241/90)

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. Fatto salvo quanto indicato successivamente, l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Definizioni (art. 22, comma 1, della L. 241/90)

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Il titolare del diritto di accesso può produrre delega ad un terzo per visionare gli atti.

Esclusione del diritto di accesso (art. 24, comma 1, della L. 241/90)

Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Modalità di presentazione dell'istanza

Il diritto di accesso si esercita tramite richiesta scritta all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O.1. Nel caso di richiesta di copie autenticate l'istanza va presentata in bollo.

La richiesta deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo per la richiesta d'accesso, a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile direttamente dal sito ufficiale del Genio Civile di Agrigento attraverso il seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/genio-civile-agrigento>

L'istanza deve contenere l'elenco dei documenti ai quali si chiede l'accesso e deve essere corredata della copia del documento di identità del richiedente e, nel caso di soggetto terzo delegato, della copia della delega.

Costo dell'esercizio del diritto di accesso (art.37 della L.R. 20/2003 – art 4, Allegato A -Tariffa - DPR 642/1972)

a) Per la consultazione d'archivio di atti aventi più di 36 mesi dalla prima presentazione all'Ufficio si applicano i diritti fissi previsti dal comma 1, lett. C dell'art.37 della L.R. 20/2003. In questo caso occorre allegare alla domanda la ricevuta di avvenuto pagamento di euro 15,00, che dovrà essere effettuato attraverso il portale dei pagamenti della Regione Siciliana con modalità digitale PagoPa, raggiungibile attraverso il link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/> seguendo il percorso:

Mostra Assessorati Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Accesso agli Atti 1809 - CAPITOLO 1734 - DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA DEI DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI COPIE DEI DOCUMENTI MEDESIMI

specificando estremi della pratica, ditta, sito lavori, ecc.. Negli altri casi la semplice consultazione dei documenti è gratuita.

b) I documenti rilasciati in copia autenticata, sia cartacea che informatica, sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per foglio, che si intende composto da quattro facciate formato A4 (articolo 5, Dpr 642/1972). Nel caso di tavole costituite da elaborati grafici, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, è dovuta per ogni dichiarazione di conformità, indipendentemente dalla misura del foglio riprodotto.

c) Le spese di riproduzione, copie fotostatiche o scansioni, vengono rilasciate dall'Ufficio previo riconoscimento dei diritti fissi di €0,26 per una/due pagine o €0,52 per tre/quattro pagine, con le modalità di cui alla precedente lettera a). In alternativa e nel caso di elaborati di diverso formato, le copie, previa autorizzazione, potranno essere riprodotte all'esterno con spese a carico dell'utente. Le spese di riproduzione non sono dovute nel caso di copia informatica di documenti che in origine sono già in formato digitale.

Ricorsi (art.25, comma 4, della L. 241/90)

In caso di mancato riscontro, entro gg. 30 dalla presentazione dell'istanza di accesso, la stessa si intende non accolta e l'eccesso non concesso.

Avverso il diniego dell'accesso è ammesso il ricorso al TAR o al difensore civico competente per ambito territoriale.

Data

Firma